



**Studio Associato di Consulenza Aziendale**

**Dottori Commercialisti**

*Dott. Gianpiero Perissinotto*

*Dott.ssa Monica Lacedelli*

Via degli Agricoltori n. 11

32100 Belluno

tel: 0437/932080

fax: 0437/932095

E-mail: [info@scacommercialisti.it](mailto:info@scacommercialisti.it)

Belluno, 10 ottobre 2012

Spettabili  
Clienti dello  
Studio Associato di Consulenza Aziendale

Loro sedi

**Oggetto: Responsabilità solidale dell'appaltatore – chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.**

Gentile Cliente, con la presente, riteniamo utile integrare la nostra circolare dello scorso 4 ottobre sull'argomento, alla luce delle ultime precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

Con circolare n. 40/E dello scorso 8 ottobre l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire rilevanti chiarimenti in tema di entrata in vigore della disposizioni dell'articolo 13-ter del DL 83/2012 (c.d. decreto crescita e sviluppo) concernente la **responsabilità solidale dell'appaltatore** in relazione ai contratti di appalto/subappalto di opere, forniture e servizi **sia privati che pubblici**, soffermandosi in particolare sul momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto a verificare se gli adempimenti fiscali – ritenute dipendenti ed IVA – scaduti alla data del pagamento del corrispettivo siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore/subappaltatore e sulla documentazione attestante la regolarità fiscale.

Sulla questione della responsabilità solidale ricordiamo che nella versione definitiva della norma al committente non viene attribuita la responsabilità per i versamenti di ritenute fiscali ed IVA dovuti dall'appaltatore/subappaltatore, tuttavia **può essere punito con una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 200.000 euro**, se provvede al pagamento senza aver preventivamente verificato la regolarità degli adempimenti fiscali a carico dell'appaltatore/subappaltatore, mentre **l'appaltatore risponde solidalmente con il subappaltatore nel limite del corrispettivo dovuto per l'appalto** senza alcun limite temporale (in precedenza la solidarietà era limitata ai successivi due anni dal termine del subappalto).

In sintesi riportiamo qui di seguito il contenuto dell'ultima circolare:

- ❖ l'Agenzia ha chiarito che le disposizioni in oggetto devono trovare applicazione solo per i contratti stipulati **successivamente al 12 agosto 2012**, mentre la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012 (riferiti a contratti post 11 agosto), il tutto nel rispetto dei termini stabiliti dallo Statuto del Contribuente;

- ❖ il secondo chiarimento riguarda la documentazione probatoria che l'appaltatore/subappaltatore deve presentare per dimostrare la regolarità dei versamenti IVA e delle ritenute fiscali dei dipendenti. In sostanza, in alternativa alle asseverazioni prestate dai professionisti abilitati e dai CAF imprese, ora è possibile rilasciare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 455/2000, con la quale l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali.

La dichiarazione sostitutiva deve:

- indicare il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture oggetto del contratto è stata liquidata, specificando se dalla predetta liquidazione è scaturito un versamento d'imposta, ovvero se per tali fatture è stato applicato il regime per cassa (art. 7 del DL 185/2008) oppure la disciplina del *reverse charge*;
- indicare il periodo nel quale le ritenute fiscali dei dipendenti sono state versate;
- riportare gli estremi della delega mod. F24 con la quale sono stati effettuati i versamenti dell'IVA e delle ritenute;
- contenere l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto.

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Studio Associato Perissinotto Lacedelli

